

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020

Articolo 1 *Finalità e definizioni*

 La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020

Articolo 2 Inizio della sessione d'esame

 La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l'avvio dei colloqui.

Articolo 3 Candidati interni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

- gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
- per l'a.s. 2019/2020, gli studenti sono ammessi anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017

Si deroga:

alla frequenza prevista

al numero di ore dei PCTO

alla partecipazione alle prove INVALSI

.... anche in presenza di non sufficienze


L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale,
 dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Articolo 3 Candidati interni

- In sede di scrutinio finale, la **valutazione** degli studenti è effettuata dal **consiglio di classe**.
- In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
- L'esito della valutazione è reso pubblico riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".
- Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame.



Articolo 5 Sedi dell'esame



Articolo 7 Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza

- I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.
- Il dirigente scolastico o il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Articolo 9 Documento del consiglio di classe (1)



Entro il **30 maggio 2020** il consiglio di classe elabora un **documento** che esplicita i **contenuti**, i **metodi**, i **mezzi**, gli **spazi** e i **tempi del percorso formativo**, i **criteri**, gli **strumenti di valutazione** adottati e gli **obiettivi raggiunti**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre:

- a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di **«Cittadinanza e Costituzione»**
- b) i **testi** oggetto di studio nell'ambito dell'**insegnamento di Italiano durante il quinto anno** che saranno sottoposti ai candidati nel corso del **colloquio orale**
- c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Articolo 9 Documento del consiglio di classe (2)



- Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal **Garante per la protezione dei dati personali** con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.
- Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto.
- La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Articolo 10 Credito scolastico (1)



- Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta
- Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate all'ordinanza

Articolo 10 Credito scolastico (2)



TABELLA A Allegato A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

TABELLA B Allegato A

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza	Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
3	7	11	8	12
4	8	12	9	14
5	9	14	10	15
6	10	15	11	17
7	11	17	12	18
8	12	18	13	20

Articolo 10 Credito scolastico (3)



TABELLA C Allegato A Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
M < 5	9-10
5 ≤ M < 6	11-12
M = 6	13-14
6 < M ≤ 7	15-16
7 < M ≤ 8	17-18
8 < M ≤ 9	19-20
9 < M ≤ 10	21-22

Articolo 10 Credito scolastico (4)



- I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
- I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.
- Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

Articolo 15 Riunione preliminare della sottocommissione



- (...) In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce:
- a. le modalità di conduzione del colloquio;
- b. i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
- c. i criteri per l'attribuzione della lode.

Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

Articolo 16 Prova d'esame (1)



Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei **PCTO**;
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.

Articolo 16 Prova d'esame (2)



- La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c) dell'ordinanza prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati.
- Il materiale è costituito da un **testo**, un **documento**, un'**esperienza**, un **progetto**, un **problema** ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
- Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Linee guida.

Articolo 17

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame (1)

L'esame è così articolato e scandito:

- discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta del Decreto materie. La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.
- a) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.

Articolo 17

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame (2)

- c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione
- d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi
- e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".
- La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.
- La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.
- La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	1-2	
		Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	3-5	
	ш	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	6-7	
		Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	8-9	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	10	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2	
	Ш	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5	
	Ш	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	10	
Capacità di argomentare in	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2	
maniera critica e personale, rielaborando i contenuti	Ш	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5	
	Ш	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7	
aequisiti	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9	
		È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	10	
Ricchezza e padronanza	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1	
lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	Ш	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2	
	Ш	Si esprime in modo cometto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	5	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1	
	П	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2	
	Ш	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	5]
		Punteggio totale della prova	!	

Articolo 21

Assenze dei candidati. Sessione straordinaria



- Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla prova d'esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
- Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.
- La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
- Qualora nel corso dello svolgimento della prova d'esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento.

Articolo 23 Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi



Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla **valutazione finale** e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di **quaranta punti**, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di **sessanta punti**.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri fissati.

La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che

- conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione, a condizione che:
- a) abbiano conseguito il **credito scolastico massimo con voto unanime** del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.